

**Organismo Pagatore AGEA**

Ufficio monocratico  
SEDE

**Organismo pagatore della Regione Veneto  
- AVEPA**

Via N. Tommaseo, 67  
35131 PADOVA

**Organismo pagatore della Regione Emilia-  
Romagna AGREA**

Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

**Organismo pagatore della Regione  
Lombardia - OPLO**

P.zza Città di Lombardia,1  
20124 MILANO

**Organismo pagatore della Regione Toscana  
ARTEA**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE

**Organismo Pagatore ARPEA**

via Bogino, 23  
10123 Torino

**Organismo Pagatore della P.A. di Bolzano  
OPPAB**

Via Alto Adige, 50  
39100 Bolzano

**Organismo Pagatore della P.A. di Trento  
APPAG**

via G.B. Trener, 3  
38100 Trento

**Organismo pagatore della Regione  
Calabria ARCEA**

Cittadella regionale, 1° piano  
Loc. Germaneto  
81100 CATANZARO

**Organismo pagatore della Regione**

**Sardegna ARGEA**

Via Caprera, 8  
09123 Cagliari

**Coordinamento CAA**

**Coldiretti**

Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA

**CAA Confagricoltura**

C.sa Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA

**CAA CIA**

L.go Tevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA

**CAA Caf Agri**

Via Nizza, 154  
00198 ROMA

**CAA degli Agricoltori**

Via Piave 66  
00187 Roma

**All' Agenzia delle Dogane**

**All' Istituto Regionale della Vite e Vino**

**Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri**

**Alla ANCA / LEGACOOP**

**Alla AGCI**

**Alla Unione Italiana Vini**

**Alla FEDERVINI**

e P.C. **MASAF - Dipartimento dell'Ispettorato  
centrale della tutela della qualità e della  
repressione frodi dei prodotti  
agroalimentari**  
Via Quintino Sella, 42

00187 Roma

[icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it)

**MASAF - Dipartimento delle Politiche  
Europee e internazionali e dello sviluppo  
rurale**

Via XX Settembre, 20  
00187 Roma

**Al Coordinatore Commissione Politiche  
Agricole**

**Regione Veneto**

*Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo,  
Agricoltura e Sport*

Palazzo Sceriman

Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (VE)

e-mail: [area.marketingterritoriale@regione.veneto.it](mailto:area.marketingterritoriale@regione.veneto.it)

**Regioni e PP.AA.**

Loro sedi

**SIN SpA**

Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

**Agriconsulting S.p.A**

Mandataria RTI Lotto 2 Gara SIAN  
Via Vitorchiano n. 123  
00189 ROMA

**Leonardo SpA**

Mandataria RTI Lotto 3 Gara SIAN  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA

**EY Advisory SpA**

Mandataria RTI Lotto 4 Gara SIAN  
Via Aurora 43  
00187 ROMA

**Oggetto: VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti.**

## **INDICE**

<b>QUADRO NORMATIVO.....</b>	<b>5</b>
<b>CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....</b>	<b>7</b>
<b>ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE.....</b>	<b>8</b>
<b>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E SOGGETTI COINVOLTI.....</b>	<b>9</b>
<b>BENEFICIARI DELLA MISURA.....</b>	<b>10</b>
<b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI SELEZIONE.....</b>	<b>11</b>
<b>VARIANTI E MODIFICHE MINORI.....</b>	<b>12</b>
<b>ISTRUTTORIA E COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA.....</b>	<b>14</b>
<b>ATTIVITÀ AMMESSE.....</b>	<b>14</b>
<b>SUPERFICIE MINIMA PER LE OPERAZIONI.....</b>	<b>16</b>
<b>DEFINIZIONE ED IMPORTI DEL SOSTEGNO COMUNITARIO.....</b>	<b>16</b>
<b>VIGNETI STORICI ED EROICI.....</b>	<b>19</b>
<b>REIMPIANTO PER MOTIVI FITOSANITARI.....</b>	<b>19</b>
<b>CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....</b>	<b>21</b>
<b>RECUPERI E PENALITÀ.....</b>	<b>21</b>
<b>CONTROLLI E MISURE ATTUATIVE.....</b>	<b>24</b>
<b>CONTRIBUTI IN NATURA.....</b>	<b>26</b>
<b>COMUNICAZIONI.....</b>	<b>26</b>
<b>CONDIZIONALITÀ.....</b>	<b>26</b>

## **Quadro normativo**

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013**, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
- **Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58, comma 1, lettera a);
- **Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021** che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ;
- **Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- **Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021** che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.

- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino)
- **D.M. 15 gennaio 2015, n. 162** - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA.
- **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
- **regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016**, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- **direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8 maggio 2000** concernente “misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche;
- **decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
- **articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428**, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell’ambito di sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- **Piano strategico nazionale 2023/2027** presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;
- **Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899** relativo a “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020;
- **Decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849** relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **Decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- **Decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646643** relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

### ***Campo di applicazione e definizioni***

La presente circolare definisce le modalità operative per l'intervento nel settore vitivinicolo della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti **a decorrere dalla campagna 2023/2024**, conformemente normativa Comunitaria, ed in ossequio alle disposizioni emanate col **D.M. n. 646643 del 16/12/2022**.

Alla luce del predetto decreto ministeriale, con la presente circolare si definiscono le modalità ed i criteri che gli Organismi Pagatori in indirizzo devono seguire per la presentazione delle domande, per i controlli e per l'erogazione dei premi.

Gli Organismi Pagatori possono delegare l'esecuzione delle attività disciplinate dalla presente circolare, nel rispetto della pertinente regolamentazione comunitaria.

La presente sostituisce la precedente **Circolare Agea Coordinamento n. 39883 del 2 maggio 2019 e ss.mm.ii.**, che si intende abrogata.

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Ministero:** il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea;
- **Regioni:** le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- **Autorità competenti:** il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni e le Province autonome ed il Servizio fitosanitario nazionale e regionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 214/05;
- **Agea:** Agea coordinamento;
- **OP:** Organismo pagatore competente;
- **PSN:** piano strategico nazionale della PAC di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
- **dichiarazione obbligatoria:** le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità della vigente regolamentazione comunitaria e delle disposizioni nazionali applicative;
- **Regolamento:** il regolamento (UE) n. 1308/2013;
- **Regolamento delegato:** il regolamento (UE) 2016/1149 e ss.mm.ii.;
- **Regolamento di esecuzione:** il regolamento (UE) 2016/1150;
- **SIAN:** Sistema informativo agricolo nazionale;
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) in ossequio del dettato del DM 93849 del 28 febbraio 2022;
- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;
- **Azienda:** il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività;
- **produttori:** le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari;
- **reimpianto per motivi fitosanitari:** il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2 comma 1 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899
- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2 comma 1 2 e articolo 3 comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899
- **Azione:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. **646643** del **16/12/2022** (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);
- **Attività:** riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv);
- **Operazione:** azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr articolo 1 comma 3 del regolamento delegato);
- **Giorni:** si intendono giorni solari.

### ***Adempimenti relativi al fascicolo aziendale***

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le domande rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, o presso l'ufficio della Regione competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

### ***Disposizioni di carattere generale e soggetti coinvolti***

In applicazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione, con il D.M. n. **646643** del **16/12/2022** vengono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola **2023/2024**.

Le Regioni adottano proprie determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti:

- la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
- la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui all'articolo 3, comma 2, del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**;
- l'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
- la superficie minima oggetto dell'intervento;
- le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui all'articolo 5 del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**;
- il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate con la presentazione della domanda di saldo, che non può superare per qualsiasi motivo, i **3 anni** dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, e, comunque, **la data della messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto**;
- la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all'articolo 44 del regolamento di esecuzione;
- le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'articolo 53 del regolamento delegato.

Tali determinazioni devono essere motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni di cui sopra devono essere trasmesse tempestivamente dalle Regioni al Ministero e ad Agea, secondo gli schemi riportati negli allegati I e II del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**.

Le Regioni, se del caso, individuano con proprio provvedimento ulteriori criteri di priorità facoltativi, scegliendoli tra quelli riportati all'allegato V del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**, oltre quello previsto all'articolo 9 dello stesso DM in merito ai vigneti eroici o storici, e ad applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione. Tali criteri, riportati nella scheda di intervento del Piano strategico nazionale, si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PSN e sono oggettivi e non discriminatori.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione, la demarcazione con altri strumenti finanziari è quella individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'allegato II del

citato DM. Tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel PNS nazionale comunicato dal Ministero alla Commissione europea.

L'Agea, oltre a quanto indicato nelle disposizioni emanate col citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**, provvede al monitoraggio ed alle relative comunicazioni concernenti la disponibilità dei fondi, nonché alla raccolta ed all'invio ai Servizi della Commissione Europea delle informazioni periodicamente richieste dalla normativa.

Gli Organismi Pagatori **definiscono**, sulla base della presente circolare, le modalità applicative della presentazione delle domande di sostegno, variante e pagamento e provvedono all'esecuzione dei controlli ed all'erogazione degli aiuti.

Sono ammesse **solamente due modalità di pagamento** delle richieste di partecipazione alla misura, **in anticipo ed a collaudo**, senza alcun altro pagamento intermedio.

### ***Beneficiari della Misura***

Sono beneficiari del sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, previsto nella normativa comunitaria citata, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Beneficiano, altresì, del sostegno coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento.

È escluso dalla misura anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016, punto 9.

Rientrano tra i beneficiari di cui al precedente comma i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- c) le cooperative agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Gli aiuti sono erogati dall'OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

In particolare, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento delegato, il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali, non iscritti a schedario e superfici vitate prive di autorizzazione.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il **consenso alla misura sottoscritto dal proprietario**.

### ***Presentazione delle domande e procedura di selezione***

Le domande di aiuto sono presentate, anche per il tramite dei CAA, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla Regione o P.A. di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto l'aiuto, ferma restando la competenza alla costituzione ed all'aggiornamento del fascicolo aziendale, come definito nel precedente specifico punto della presente circolare.

Pertanto, se un produttore intende beneficiare dell'aiuto relativo alla misura in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, dovrà presentare una domanda per ciascuna Regione, all'Organismo pagatore competente per tale Regione.

Il termine per la presentazione della domanda di aiuto all'OP è il **28 febbraio** di ogni anno, così come indica il D.M. n. **646643** del **16/12/2022**, solo per la campagna 2023/2024 tale termine è il **31 marzo 2023**. Tale termine rappresenta la data ultima di presentazione delle domande e gli OP non hanno la facoltà di anticiparla, ma devono garantire l'apertura dei propri sistemi informativi per consentire la presentazione delle domande in congruo anticipo rispetto alla scadenza suddetta. **Tale congruo anticipo è stabilito in almeno due mesi (60 giorni) prima del suddetto termine.**

Inoltre, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli ex-ante sul campione del 5%, i richiedenti **non** potranno provvedere all'estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire, indicato nella domanda di sostegno, prima del **1° settembre** dell'anno in cui è presentata la domanda.

Conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUA nonch  i seguenti necessari criteri di ammissibilit :

- a) la descrizione dettagliata delle attivit  proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attivit  da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione;
- c) un indicatore che consenta la discriminazione separata delle domande afferenti all'effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto cos  come individuato con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899, vigneto eroico e storico di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 1 del citato D.M. n. 646643 del 16/12/2022, in quanto a questa particolare categoria   riservato un 20% del plafond regionale.

Il precedente criterio di ammissibilit , contrassegnato dalla lettera b), costituisce il cronoprogramma delle attivit  e deve essere assolutamente esplicitato nella domanda pena l'inammissibilit  della stessa, ed   commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Il cronoprogramma è vincolante su un piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento.

Il richiedente è, pertanto, tenuto a presentare domanda di pagamento secondo lo scadenziario previsto nella domanda iniziale e, comunque, entro il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di aiuto.

Eventuali variazioni di quanto indicato, nel caso di modifica del cronoprogramma, devono essere oggetto di apposita richiesta di modifica che potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte di ciascuna Regione per l'esercizio finanziario coinvolto.

Eventuali ulteriori informazioni a corredo delle domande sono comunicate dai produttori, su richiesta degli Organismi Pagatori competenti, secondo le modalità ed i termini definiti dagli stessi.

Gli Organismi Pagatori comunicano all'Agea i dati delle domande ricevute, attraverso appositi servizi di interscambio. Tali informazioni rimangono nel SIAN e sono a disposizione degli Organismi Pagatori e delle Regioni.

### ***Varianti e Modifiche Minori***

È prevista la possibilità di presentare domanda di **Variante** al progetto iniziale ammesso, nel caso il Beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle opere da eseguire, o anche variazioni del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Tali possibilità devono sottostare a **tre condizioni inderogabili**:

- a) la Variante richiesta non può in nessun caso cambiare la **Strategia del Progetto approvato**;
- b) la Variante richiesta non può in nessun caso alterare **l'efficacia dei controlli ex-ante** eventualmente già effettuati;
- c) la Variante richiesta non può in nessun caso alterare **la programmazione finanziaria** in ossequio al dettato del 4° comma dell'art. 53 del Regolamento delegato.

Per **Variante** si intende:

1. la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine.
2. La variazione delle attività.
3. La variazione della modalità di erogazione dell'aiuto.
4. La variazione del titolare (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale.

In ogni caso, la domanda di Variante deve essere presentata, motivata ed autorizzata, prima della realizzazione dell'intervento, con modalità e tempistiche, a seconda del tipo di variante, previste dagli Organismi Pagatori in accordo con le Regioni\P.A..

Varianti che comportino una variazione ai criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda ammessa o il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione non possono essere in nessun modo ammissibili.

In ogni caso la variante non può determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda e quindi un cambiamento della posizione del richiedente in graduatoria. In tal caso il contributo viene revocato.

Inoltre, copia della domanda di Variante, sempre debitamente motivata, dovrà essere inviata all'Ente Istruttore che dovrà procedere alla sua ricevibilità, e poi a trasmettere al Beneficiario richiedente l'eventuale autorizzazione o il diniego entro e non oltre il 45° giorno dalla data di rilascio della domanda di Variante.

Per quanto attiene alle eventuali richieste di **Variatione del cronoprogramma**, si specifica che esse potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte di ciascuna Regione o P.A. per l'esercizio finanziario coinvolto.

È altresì prevista la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità, cosiddette **Modifiche Minori**.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le **Modifiche Minori** tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

Tali **Modifiche Minori** possono essere attuate senza la preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate precedentemente alla presentazione della domanda di pagamento saldo e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo.

Modifiche Minori che possano comportare una variazione ai criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda o che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione non saranno accolte e le relative spese sostenute non saranno ammesse.

Eventuali ulteriori informazioni a corredo delle domande iniziali o delle domande di Variante sono comunicate dai produttori, su richiesta degli Organismi Pagatori competenti, in accordo con le Regioni, secondo le modalità ed i termini definiti dagli stessi.

Interventi che in fase di controllo finale dovessero risultare difformi da quanto previsto in domanda di saldo non sono ammessi.

### ***Istruttoria e costituzione della graduatoria***

Le Regioni esaminano tutte le domande sulla base dei criteri di ammissibilità di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le Regioni effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.

Le Regioni che applicano i criteri di priorità secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2 del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**, dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente paragrafo, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati.

Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente comma, le domande risultate ammissibili superano la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del proprio rappresentante legale.

Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande ammissibili è fissato al **30 Luglio** di ogni anno. Per il solo primo anno tale termine è il **31 ottobre 2023**. Le Regioni devono comunicare ai produttori l'esito dell'istruttoria entro e non oltre 15 giorni dalla definizione delle operazioni istruttorie.

### ***Attività ammesse***

Per **Operazione** si intende l'intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione.

Tale Operazione contiene una o più **Attività ammesse** dalla regolamentazione comunitaria come indicate all'articolo 5 del DM. Le **attività** di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

- a) la riconversione varietale che consiste:
  - 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

- 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
- b) la ristrutturazione, che consiste:
- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
  - 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. **È esclusa l'ordinaria manutenzione.**

Le varie modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse di cui sopra, prendono il nome di **Azioni**.

Qualora si effettuino le attività, di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- I. mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
- II. con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- III. estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione;
- IV. mediante conversione di un diritto di reimpianto iscritto nel registro nazionale a condizione che la richiesta di conversione sia avvenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2022, fatto salvo quanto indicato al paragrafo Beneficiari della Misura.

È, comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia, quindi, di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la misura in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle attività sopra descritte sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il

Ministro e le Regioni e PP.AA. del 25 luglio 2002. Oltre alle suddette varietà è data facoltà alle Regioni di inserire tra quelle utilizzate nelle operazioni anche le varietà classificate come varietà in osservazione.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle attività di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.lgs 16/2021.

Le **azioni ammesse**, ai sensi dell'allegato II parte II del Reg. (UE) 2022/126 **non comprendono** mai:

- la normale gestione del vigneto;
- la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
- la costruzione di frangivento e muri di protezione;
- le strade carrozzabili ed elevatori;
- l'acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto;
- l'estirpazione dei vigneti infetti e la perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

### ***Superficie minima per le Operazioni***

La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di **0,5 ettari**. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di **0,3 ettari**.

Le Regioni possono derogare ai predetti limiti, con la determinazione di cui all'articolo 2, comma 2 del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**.

### ***Definizione ed importi del sostegno comunitario***

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla **lettera a)**, può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo di **3.000 €/Ha**. Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto o in caso di estirpazione obbligatoria di vigneti per motivi fitosanitari.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla **lettera b)**, è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate sulla base:

- 1) dei costi effettivamente sostenuti nel rispetto dei prezzi regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di **16.000 €/Ha** per la campagna 2023/2024. Tale importo massimo potrà essere aggiornato sulla base delle indagini in corso di svolgimento da parte del CREA;
- 2) di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del regolamento di esecuzione, dalla campagna 2024/2025 in poi.

Le Regioni sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito all'articolo 46 comma 6 del regolamento, riscontrate dagli auditor comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo.

Al fine di sostenere la viticoltura in **zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica** le Regioni possono elevare l'importo massimo di cui al precedente punto 1, fino al raggiungimento dell'importo medio di **22.000 €/Ha**, elevato a **24.500 €/Ha** nelle Regioni classificate come regioni meno sviluppate.

Tali zone sono individuate dalle Regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri:

- I. pendenza del terreno superiore a 30%;
- II. altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
- III. sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- IV. viticoltura delle piccole isole.

I soggetti che beneficiano dell'aiuto di cui al comma precedente, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

Le spese eleggibili al finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi e della presentazione della domanda di pagamento finale di saldo.

Il **termine stabilito per la realizzazione degli interventi** non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, stabilita al 30 luglio di ogni anno ad eccezione dell'anno 2023 indicata al 31 ottobre 2023. Pertanto, a titolo esemplificativo:

- per la campagna 2023/2024 il termine ultimo per completare le operazioni ammesse a contributo è il 31 ottobre 2026;
- per la campagna 2024/2025 il termine ultimo per completare le operazioni ammesse a contributo è il 30 luglio 2027.

È facoltà degli Organismi Pagatori, sentite le Regioni, adottare nelle proprie Istruzioni Operative termini antecedenti a quelli indicati.

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Le azioni ammesse sono riportate all'allegato II del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**, e si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe attività finanziate con fondi FEASR.

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 42, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2022/126, secondo la tempistica definita dalla Regione interessata d'intesa con il proprio OP con proprie disposizioni e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento, valida e completa, secondo quanto stabilito all'articolo 25 del regolamento di esecuzione.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

Per consentire agli OP di erogare il contributo entro il 15 ottobre dell'esercizio finanziario indicato nel cronoprogramma della domanda di aiuto eventualmente modificato, è necessario che i beneficiari presentino la domanda di pagamento a saldo finale **entro e non oltre il 20 giugno** del medesimo anno in cui dovrebbero essere pagati.

Regioni e/o OP garantiscono che **entro il 20 settembre di ogni anno**, siano disponibili ad AGEA Coordinamento i dati definitivi delle risorse che saranno pagate entro il 15 ottobre successivo al fine di garantire un'ultima eventuale riallocazione delle risorse non spese tra Regioni. **Solo per la campagna 2023/2024 il suddetto termine è fissato al 15 novembre 2023.**

Regioni e/o OP stabiliscono nelle proprie determinazioni i termini ultimi entro cui presentare le domande di pagamento anticipo, saldo e saldo finale.

### ***Vigneti storici ed eroici***

Per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree individuate con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899 come vigneti eroici e storici di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 1 del citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**, è riservata una quota pari al 20% del plafond assegnato annualmente alla Regione per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora tali fondi non siano impegnati, vengono destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici e/o eroici, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico.

Le tipologie di intervento previste sono volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici e rispondono prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4 comma 1 lettere da a) a c) comprese, del decreto interministeriale 6899/2020.

Sono quindi ammessi:

- a) per i vigneti eroici: le diverse azioni previste dalla presente circolare, compreso il reimpianto del vigneto eroico su superfici diverse, fatto salvo che si mantengano le condizioni per il riconoscimento del vigneto come eroico;
- b) per i vigneti storici: la riconversione varietale deve prevedere il ricorso a vitigni autoctoni o tradizionali della zona oppure autorizzati dai disciplinari di produzione della zona; la modifica della forma di allevamento è possibile a condizione che rientri tra quelle tradizionalmente previste nella zona e approvate dalla Regione, mentre il reimpianto del vigneto storico su superfici diverse da quella in cui è stato estirpato è possibile solo per i vigneti storici riconosciuti ai sensi del Decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 art. 3 comma 2, mentre negli altri casi è possibile solo il reimpianto sulla medesima superficie in cui è stato estirpato il vigneto storico.

I beneficiari dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo, devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico.

### ***Reimpianto per motivi fitosanitari***

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento e dell'articolo 15 del regolamento delegato, qui si stabiliscono, altresì, le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono **solo** a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

Tale provvedimento è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III al citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022**;
- c) la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- d) l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- e) i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

La documentazione **che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari** è conservata presso le Regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

L'allegato III al citato D.M. n. **646643** del **16/12/2022** potrà essere modificato esclusivamente dal Ministero con provvedimento adottato dopo sentite le Regioni.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla Regione per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. **Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.**

Il reimpianto è effettuato con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministero e le Regioni e PP.AA. del 25 luglio 2002 ed avviene entro i 3 anni dalla data di emanazione del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'OP, secondo i termini e le modalità indicati in precedenza per le normali domande di aiuto alla misura. Alla domanda è allegata copia del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

Ai fini di una corretta applicazione dell'intervento l'OP verifica:

- a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;
- b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito dalla presente circolare;

- c) il possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, con il dettaglio dell'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

### ***Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali***

Sono tutte quelle cause di cui al reg. (UE) 2021/2116 art 6 comma 1 lettere a), d) e) e comma 2 regolarmente comunicate e riconosciute

### ***Recuperi e penalità***

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato e dalle disposizioni accennate in precedenza, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella **misura massima dell'80%**, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata **maggiorato del 10%**.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

Onde chiarire quanto affermato al precedente punto b), si esemplifica qui il calcolo da effettuarsi:

- caso in cui l'operazione iniziale indichi la realizzazione dell'attività di ristrutturazione di 1 Ha. di vigneto e per la quale sia previsto un importo del sostegno di € 13.500;
- all'atto del collaudo si è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 7.900 mq. con una minore realizzazione del 21% rispetto al previsto;
- l'importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue:

- I. realizzato 7.900 mq. pari a € 10.665 (se € 13.500 per Ha.)
- II. percentuale doppia del non realizzato = 42% (21% \* 2)
- III. importo dovuto € 10.665 – 42% = € 6.185

- nell'eventualità che il beneficiario ricadente in questa fattispecie abbia ricevuto un pagamento anticipato nella misura dell'80%, si dovrà operare come di seguito descritto:

Importo di sostegno previsto = € 13.500

Anticipo ricevuto nella misura dell'80% = € 10.800

Differenza da recuperare o incameramento parziale della fidejussione = € 10.800 - € 6.185 = € **4.615** . Per esemplificare meglio quanto appena detto, si prega di consultare la seguente tabella:

	Contributo ad Ha.	Superficie richiesta	Importo aiuto	Anticipo 80%	Sup. riscontrata a Collaudo	% realizzato	% non fatto	Sup Pagabile	Aiuto effettivamente spettante	saldo da corrispondere	Incameramento cauzione
caso a)	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	24.000,00	93,02	6,98	24.000,00	32.400,00	4.536,00	NO
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	20.000,00	77,52	22,48	11.007,75	14.860,46	-13.003,54	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	16.000,00	62,02	37,98	3.844,96	5.190,70	-20.993,80	SI
caso b)	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	15.000,00	58,14	41,86	2.441,86	3.296,51	-22.747,67	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	14.000,00	54,26	45,74	1.193,80	1.611,63	-24.307,75	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	13.500,00	52,33	47,67	627,91	847,68	-25.015,12	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	13.000,00	50,39	49,61	100,78	136,05	-25.674,03	SI
caso c)	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	12.000,00	46,51	53,49	-	-	27.864,00	SI + 10%

Ipotizzando un contributo ad ettaro di € 13.500, si esplicitano per i tre casi precedentemente trattati alcuni esempi di risultato a valle del collaudo. Ed ipotizzando il pagamento dell'anticipo, si evidenzia il calcolo del recupero da effettuare o dell'incameramento (parziale o totale) della cauzione.

**In caso di pagamento anticipato**, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, gli OP procedono all'incameramento completo della fidejussione (**110% del contributo anticipato**) secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128 e applicano la penalità di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per 3 anni**.

In analogia col punto precedente, gli O.P. procedono all'incameramento completo della cauzione anche nel caso di rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario a valle del ricevimento del pagamento anticipato e applicano la penalità di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per i successivi 3 anni**.

La stessa penalità, cioè l'impossibilità di accedere alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi, si applica anche ai beneficiari che dopo aver percepito l'anticipo **non presentano affatto** la domanda di saldo o la presentano **oltre il 5° giorno successivo** al termine stabilito per la sua presentazione.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, **non** possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.

**Nel caso in cui non sia stato erogato alcun pagamento anticipato**, i beneficiari che:

- I. presentano domande di pagamento a saldo **oltre i 5 giorni** dalla scadenza;
- II. non hanno presentato **affatto** la domanda di pagamento a saldo;
- III. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o incorrono nella revoca,

vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per anni 1**.

Qualora i termini di cui al presente articolo cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo. I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale o per le rinunce dalla data della rinuncia.

Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui al paragrafo precedente.

Di seguito si riportano le diverse situazioni sanzionabili indicate nel presente articolo nel sottostante schema:

<i><b>Fattispecie riscontrata</b></i>	<i><b>Da restituire o incamerare o erogare</b></i>	<i><b>Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti</b></i>
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	<b>NO</b>
<b>Scostamento &gt; 20% e &lt; del 50%</b>	(Realizzato -(% Scostamento*2))	<b>NO</b>
	<i>Se erogato Anticipo: Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))</i>	
<b>Scostamento &gt;= al 50%</b>	L'aiuto non viene erogato	<b>NO</b>
	<i>Se erogato Anticipo: 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*</i>	<b>3 anni salvo cause di F.M.</b>
<i>Solo se erogato Anticipo: mancato riconoscimento delle spese richieste a contributo</i>	100% dell'importo non riconosciuto + 10%*	<b>NO</b>

<b>Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata</b> o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	<b>3 anni salvo cause di F.M.</b>
<b>Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo</b>		
<b>Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata</b> o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure	L'aiuto concesso non viene erogato	<b>1 anno salvo cause di F.M.</b>
<b>Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni</b> prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo ( <b>senza erogazione di anticipo</b> )		
<b>Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento</b>	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	<b>NO</b>

### **Controlli e misure attuative**

Le modalità che gli Organismi Pagatori devono attuare per i controlli della misura in questione sono regolate dal Capo IV Regolamento d'esecuzione in particolare all'art. 42.

Sui controlli in loco, a norma del paragrafo 3. dello stesso articolo, quelli da effettuarsi ex-ante possono non essere al 100%, ma essere limitati al 5% avendo estratto, dalla totalità delle domande di sostegno ricevute, un campione rappresentativo secondo i criteri sanciti dall'art. 34 dello stesso Regolamento di esecuzione.

Qualora, nell'effettuazione delle verifiche in loco sul campione di cui al precedente comma, venisse riscontrata una percentuale di irregolarità superiore al 5%, gli Organismi Pagatori devono aumentare il numero dei controlli in loco in maniera appropriata per l'annualità in osservazione, facendo riferimento allo stesso ambito geografico nel quale si sono verificate le irregolarità.

In merito alle misure di superficie esse devono essere eseguite nel rispetto dell'Art. 42, comma 1, del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

In relazione ai criteri di ammissibilità delle domande nelle quale devono figurare:

- a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Le Regioni in fase di istruttoria devono verificare che le stesse domande siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale, nonché a quanto previsto dalle Regioni nelle loro delibere di attuazione in relazione alle aree di intervento, alle modalità tecniche e alla superficie minima richiesta all'aiuto.

Inoltre, i controlli si riferiscono:

- alla verifica che i vigneti siano dichiarati e validati nello schedario viticolo del fascicolo aziendale del richiedente;
- alla verifica sulle caratteristiche tecniche ed agronomiche dei vigneti che devono essere ristrutturati e sulle autorizzazioni di reimpianto che potrebbero essere utilizzate. L'impianto risultante non potrà in alcun modo superare la somma delle predette superfici (vigneti vecchi da ristrutturare + autorizzazioni al reimpianto valide possedute dal richiedente);
- dopo l'avvenuta realizzazione ed a seguito della richiesta di collaudo delle opere, gli OP devono riscontrare la corretta superficie e la rispondenza qualitativa delle stesse (giusta varietà, strutture, densità dell'impianto, forma di allevamento, ecc.) a quanto dichiarato in domanda ed ammesso a finanziamento e la validità delle autorizzazioni esercitate collegate alla domanda di sostegno.

Concluse le opere entro il termine fissato in ciascuna Regione, la domanda di saldo è presentata dal beneficiario all'Organismo pagatore competente che provvede, entro l'esercizio finanziario di pertinenza della domanda stessa, al collaudo in campo e al pagamento del saldo, in caso di domande che hanno beneficiato dell'anticipo dell'aiuto, oltreché al successivo svincolo della garanzia.

Per quanto riguarda il controllo sui reimpianti per motivi fitosanitari, ed ai fini di una corretta applicazione della misura, l'OP verifica:

- a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;
- b) l'effettuazione del reimpianto con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministero e le Regioni e PP.AA. del 25 luglio 2002. Inoltre, deve essere verificato che esso sia avvenuto entro i 3 anni dalla data del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.;
- c) il possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, con il dettaglio dell'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

### **Contributi in natura**

Ai fini del calcolo dell'importo del sostegno corrispondente ai contributi in natura, il valore del lavoro prestato è stabilito tenendo conto del tempo dedicato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro non superiore ai prezzi indicati nel Prezziario della Regione.

Altresì, il sostegno pagato per l'operazione che comprende contributi in natura non deve superare il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione.

Infine, il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione.

Ai fini dei controlli, il beneficiario dovrà dimostrare di avere le macchine e attrezzi agricoli necessari per svolgere i lavori in economia, tramite la Banca dati dell'UMA avendo compilato il relativo allegato E, oppure dando copia del contratto di comodato gratuito di macchine e attrezzi agricoli di altri agricoltori indicandone il CUAA od infine durante l'accertamento in campo.

Nel SIGC devono essere tracciate tutte le operazioni di verifica, controllo e collaudo svolte, i loro esiti e le eventuali misure adottate in caso di contestazione delle irregolarità.

L'Agea comunica alla Commissione europea, entro il 1° marzo di ogni anno, gli elementi previsti negli allegati del regolamento di esecuzione.

### **Comunicazioni**

Gli OP comunicano ad Agea:

- a) entro il **10 settembre** di ogni anno, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle finanziabili;
- b) entro il **20 novembre** di ogni anno le azioni di ristrutturazione e riconversione effettuate nel precedente esercizio finanziario.

Entrambe le comunicazioni sono trasmesse, contestualmente, da Agea al Ministero ed alle Regioni.

### **Condizionalità**

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

**Il Direttore dell'Organismo di Coordinamento**  
(D.ssa Silvia Lorenzini)

(Documento informatico sottoscritto  
con firma elettronica digitale  
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005)